

proposta di legge n. 31

a iniziativa della Giunta regionale
presentata in data 7 giugno 2005

—————

DISCIPLINA DEL CONSIGLIO DELLE AUTONOMIE LOCALI

—————

Signori Consiglieri,

la presente proposta di legge ha lo scopo di dare attuazione agli articoli 37 e 38 del nuovo Statuto regionale, dettando la normativa concernente la composizione, le modalità di elezione, la costituzione e il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, organismo permanente di consultazione che costituisce il momento fondamentale di raccordo tra Regione e Autonomie locali.

La proposta, che riproduce, nella sostanza, il testo della proposta di legge già approvato dalla Giunta regionale nel corso della precedente legislatura, tiene conto dell'accordo raggiunto sulla questione dalle associazioni rappresentative delle autonomie locali; in particolare sono state tradotte in norme (articoli 1 e 2) le indicazioni delle associazioni sul tema della composizione e delle modalità di elezione dei rappresentanti degli enti locali nel Consiglio delle autonomie locali.

La scelta che, al riguardo, è stata effettuata appare conforme ai principi statutari (articolo 37, comma 3, lettera a) del nuovo Statuto regionale) secondo i quali l'elezione dei rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali va effettuata "da una base composta da eletti negli enti locali".

In particolare, per quanto concerne i rappresentanti dei Comuni, si è voluto garantire la presenza nell'organo sia dei Sindaci che dei Consigli comunali, prevedendo che i componenti siano espressi da apposite assemblee convocate su base provinciale e formate, rispettivamente, dai Sindaci e dai Presidenti dei Consigli comunali o, in mancanza, dai consiglieri anziani.

Va rilevato poi che con le disposizioni contenute nell'articolo 2 sono state assicurate le rappresentanze delle varie categorie di Enti locali (Province, Comuni e Comunità montane) e dei territori, così come richiesto dal citato articolo 37 del nuovo Statuto regionale.

La proposta di legge si compone di dieci articoli.

L'articolo 1 determina la composizione dell'organismo, attribuendo alle Province dieci dei suoi trenta componenti ed assegnando invece i rimanenti venti ai Comuni e alle Comunità montane, mentre l'articolo 2, come detto, disciplina le modalità di elezione dei rappresentanti degli Enti locali.

L'articolo 3 attribuisce al Presidente del Consiglio regionale il potere di costituire il Consiglio

delle autonomie e di convocare la seduta di insediamento.

L'articolo 4 è dedicato alla elezione degli organi del Consiglio delle autonomie, demandando altresì al regolamento interno dello stesso le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori.

L'articolo 5 detta norme sulla durata in carica, il rinnovo e la decadenza dei componenti del Consiglio delle autonomie, mentre l'articolo 6 prevede la facoltà per il Consiglio medesimo di chiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli Enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire notizie e informazioni utili per lo svolgimento dei propri compiti.

L'articolo 7 sviluppa l'articolo 38 dello Statuto, relativo alle funzioni svolte dal Consiglio delle autonomie. Come previsto da tale articolo, oltre alle funzioni già attribuite ad esso dallo Statuto, il Consiglio delle autonomie è chiamato ad esercitare altre importanti funzioni quali, ad esempio, la formulazione di osservazioni su tutti gli atti del Consiglio regionale di interesse degli Enti locali e la designazione dei rappresentanti degli Enti locali in enti o organismi regionali, ovviamente nei casi previsti dalla legge.

Va inoltre sottolineato che viene attribuita al Consiglio delle autonomie anche la competenza ad esprimere parere alla Giunta regionale nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli Enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni regionali conferite, nonché a segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia degli Enti locali da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione davanti alla Corte Costituzionale.

L'articolo 8 regola il procedimento sulla base del quale il Consiglio delle autonomie è chiamato ad esprimere il parere sulle proposte di atti ad esso inviati a tale scopo.

L'articolo 9 prevede che sia il Consiglio regionale ad assicurare il funzionamento del Consiglio delle autonomie, assegnando ad esso le necessarie risorse materiali e di personale, mentre l'articolo 10 detta le indispensabili norme transitorie e finali.

Art. 1
(Composizione)

1. Il Consiglio delle autonomie locali, organo permanente di consultazione fra la Regione e gli enti locali, è composto da trenta membri di cui dieci in rappresentanza delle Province e venti in rappresentanza dei Comuni e delle Comunità montane.

2. Il Consiglio delle autonomie locali ha sede presso il Consiglio regionale.

Art. 2
(Elezioni)

1. Ciascun Consiglio provinciale elegge, nel proprio seno, due rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali.

2. L'Assemblea dei Presidenti delle comunità montane elegge tre rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali. Possono essere eletti i Presidenti ed i Consiglieri delle Comunità montane.

3. Le Assemblee dei Sindaci di ciascuna Provincia, convocate dai Sindaci dei Comuni capoluogo, eleggono, nel proprio seno, dodici rappresentanti nel Consiglio delle autonomie locali. Il numero dei rappresentanti da eleggere da ciascuna Assemblea è determinato dal Presidente del Consiglio regionale in proporzione alla popolazione di ciascuna provincia secondo il metodo D'Hondt.

4. L'Assemblea dei presidenti dei Consigli comunali di ciascuna provincia, o, in mancanza, dei Consiglieri anziani, elegge un rappresentante nel Consiglio delle autonomie locali. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio del Comune capoluogo di provincia. Possono essere eletti i Presidenti dei Consigli comunali ed i Consiglieri comunali.

Art. 3
(Nomina e insediamento)

1. Sulla base dei risultati delle elezioni di cui all'articolo 2, il Presidente del Consiglio regionale, con proprio decreto, costituisce il Consiglio delle autonomie locali e convoca la seduta di insediamento dello stesso.

Art. 4
(Elezioni degli organi e funzionamento)

1. Il Consiglio delle autonomie locali, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il Presidente e il Vice presidente.

2. Le modalità di convocazione e di svolgimento delle sedute, nonché le procedure interne di funzionamento e di organizzazione dei lavori, sono disciplinate da un regolamento interno approvato dal Consiglio delle autonomie locali a maggioranza dei suoi componenti.

3. Le decisioni del Consiglio delle autonomie locali sono assunte a maggioranza dei componenti.

Art. 5

(Durata in carica, rinnovo e decadenza)

1. Il Consiglio delle autonomie locali è rinnovato, con le procedure di cui all'articolo 2, entro novanta giorni dalla elezione per il rinnovo degli organi della maggioranza dei Comuni della regione.

2. I componenti il Consiglio delle autonomie locali restano in carica fino alla nomina dei loro successori.

3. I componenti il Consiglio delle autonomie locali decadono nell'ipotesi di cessazione, per qualsiasi causa, dalla rispettiva carica.

4. Il Presidente del Consiglio regionale con proprio decreto dichiara la decadenza del componente e provvede alla sua sostituzione con le procedure di cui all'articolo 2.

Art. 6

(Partecipazione alle sedute)

1. Il Consiglio delle autonomie locali può chiedere l'intervento dei dirigenti della Regione e degli enti locali alle proprie sedute, al fine di acquisire le notizie e le informazioni utili allo svolgimento della propria attività.

2. I dirigenti regionali convocati hanno l'obbligo di presentarsi.

Art. 7

(Funzioni)

1. Il Consiglio delle autonomie locali:
- a) esprime pareri al Consiglio regionale sulle proposte concernenti:
 - 1) il bilancio di previsione e gli altri atti di programmazione economico-finanziaria compresi quelli in materia di tributi e tariffe regionali;
 - 2) il conferimento di funzioni o la modifica del riparto delle competenze tra Regione ed enti locali;
 - 3) gli atti di programmazione e pianificazione generale e settoriale;
 - 4) le modifiche dello Statuto regionale relative ai rapporti con le autonomie locali;

- 5) l'istituzione e la soppressione di enti, aziende o agenzie regionali;
- b) esercita l'iniziativa delle leggi regionali;
- c) formula osservazioni sugli atti, di competenza del Consiglio regionale, di interesse degli enti locali diversi da quelli di cui alla lettera a);
- d) designa i rappresentanti degli enti locali in enti o organi regionali, nei casi espressamente previsti dalle leggi regionali;
- e) elabora un rapporto annuale che presenta al Consiglio regionale.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime, altresì, parere alla Giunta regionale nei casi di esercizio del potere sostitutivo nei confronti degli enti locali per il compimento di atti obbligatori relativi all'esercizio delle funzioni conferite dalla Regione.

3. Il Consiglio delle autonomie locali può segnalare al Presidente della Giunta regionale eventuali lesioni dell'autonomia locale da parte di leggi e provvedimenti statali, anche ai fini della promozione di questioni di legittimità o conflitti di attribuzione dinanzi alla Corte Costituzionale, nel rispetto di quanto stabilito dall'articolo 134 della Costituzione.

Art. 8 (Procedimento)

1. Le proposte di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a), sono comunicate al Consiglio delle autonomie locali dal Presidente del Consiglio regionale contestualmente all'assegnazione alle competenti Commissioni consiliari.

2. Il Consiglio delle autonomie locali esprime il parere entro quindici giorni dall'assegnazione e lo invia al Presidente del Consiglio e alle Commissioni consiliari competenti.

3. Il termine di cui al comma 2 può essere eccezionalmente ridotto dal Presidente del Consiglio regionale, anche su richiesta del Presidente della Commissione consiliare competente, per motivate ragioni di urgenza. Lo stesso termine può altresì essere eccezionalmente prorogato, su richiesta motivata del Presidente del Consiglio delle autonomie locali, fino ad un massimo di trenta giorni.

4. Decorsi i termini di cui ai commi 2 e 3, senza che il parere sia stato espresso, questo si intende favorevole.

5. Il regolamento interno del Consiglio regionale stabilisce:

- a) i termini e le modalità di valutazione dei pareri e delle osservazioni del Consiglio delle autonomie locali da parte della commissione consiliare competente e dell'Assemblea;

- b) le modalità di partecipazione e di intervento di rappresentanti del Consiglio delle autonomie locali, senza diritto di voto, e su richiesta del Presidente dello stesso, alle sedute delle Commissioni e del Consiglio regionale al fine di illustrare i pareri e le osservazioni formulate;
- c) le modalità di partecipazione del Consiglio delle autonomie locali nella valutazione degli effetti prodotti dalle politiche regionali di interesse degli enti locali.

6. Gli atti di cui al punto 2) della lettera a) del comma 1 dell'articolo 7, difformi dal parere reso dal Consiglio delle autonomie locali, sono deliberati dal Consiglio regionale a maggioranza assoluta dei componenti.

Art. 9
(*Struttura*)

1. Il Consiglio regionale assicura il funzionamento del Consiglio delle autonomie locali, assegnando allo stesso le necessarie risorse materiali e adeguata dotazione organica anche con personale messo a disposizione dagli enti locali.

Art. 10
(*Norme transitorie e finali*)

1. Fino alla elezione del Consiglio della Provincia di Fermo, i relativi rappresentanti sono eletti dal Consiglio provinciale di Ascoli Piceno con specifica votazione.

2. In sede di prima applicazione, la ripartizione di cui all'articolo 2, comma 3, è effettuata dal Presidente del Consiglio regionale entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.